

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1586)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(MORO)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(ZAGARI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 1971

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e Malta per la cooperazione economica e la protezione degli investimenti, concluso a La Valletta il 28 luglio 1967

ONOREVOLI SENATORI. — È nota l'importanza che l'Italia annette alle sue relazioni con Malta e sono parimenti conosciute la attenzione e la simpatia con cui il nostro Paese segue l'opera che il popolo del vicino arcipelago va svolgendo per raggiungere livelli sempre più alti di benessere economico e sociale.

Sarebbe superfluo enumerare le circostanze d'ordine storico, geografico e di altra natura che ci impongono di dare un contenuto concreto ai nostri rapporti di buon vicinato con Malta, e che, in particolare, sug-

geriscono la necessità di una nostra più attiva partecipazione al processo di sviluppo economico di quelle isole.

L'Accordo per la cooperazione economica e la protezione degli investimenti, oggetto del presente disegno di legge, si propone di fornire ai due Governi un efficace strumento per attuare quella politica di sempre più stretta cooperazione economica che risponde agli interessi sia del popolo maltese che del popolo italiano.

L'atto internazionale in parola intende, infatti, incoraggiare gli investimenti e re-

golare il trasferimento dei relativi redditi e dei ricavati di eventuali disinvestimenti. L'Accordo avrà quindi l'effetto di favorire la nostra collaborazione al processo di sviluppo dell'economia maltese, offrendo un incentivo ai nostri investimenti a Malta e fornendo, al tempo stesso, le opportune garanzie per quanto si riferisce alla disponibilità dei profitti ed al trasferimento dei capitali eventualmente disinvestiti.

L'Accordo prevede, inoltre, la reciproca concessione, a cittadini e società dei due Paesi, delle migliori condizioni riconosciute a cittadini e società di Paesi terzi, la fissazione delle condizioni da osservare in caso di espropriazione dei capitali investiti e degli utili, nonchè la procedura relativa alla soluzione di eventuali controversie sulla interpretazione e l'applicazione dell'Accordo stesso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra l'Italia e Malta per la cooperazione economica e la protezione degli investimenti, con Scambi di Note, concluso a La Valletta il 28 luglio 1967.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 7 dell'Accordo stesso.

ALLEGATO

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO
DI MALTA PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E LA PROTEZIONE DEGLI
INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Malta, nel loro fermo desiderio di intensificare le amichevoli relazioni esistenti tra i due Stati ed i loro Popoli attraverso la instaurazione di una più stretta collaborazione economica, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti contraenti coopereranno nello sviluppo dei loro Paesi e a questo fine si estenderanno reciprocamente, nei limiti in cui la loro legislazione e le loro risorse lo permettono, aiuti ed agevolazioni in campo economico, nella misura necessaria e possibile.

Sulla base e nel quadro di questo Accordo, le Parti contraenti potranno concludere intese concernenti singoli progetti di cooperazione.

Articolo 2

Nel caso in cui intese concernenti singoli progetti di cooperazione siano state concluse in base all'articolo 1, ciascuna Parte contraente concederà ai propri cittadini e Società, su loro richiesta, il permesso di investire e di trasferire a tal fine capitali, proprietà, diritti ed interessi nell'altro Paese.

Ciascuna Parte contraente concederà ai propri cittadini e Società, su loro richiesta, l'autorizzazione a fornire merci con pagamenti dilazionati alle imprese pubbliche e private dell'altro Paese, in conformità della legislazione in vigore nel Paese concedente l'autorizzazione.

I crediti derivanti da dette forniture beneficeranno delle garanzie previste dalla legislazione in vigore in ciascuno dei due Paesi e nei limiti consentiti da tale legislazione. Il Paese destinatario delle forniture si impegna ad autorizzare il trasferimento in valuta convertibile di ciascuna rata di pagamento, alle singole scadenze, dovuta al creditore dell'altro Paese.

Articolo 3

I cittadini e le Società di una Parte contraente, che abbiano effettuato investimenti, in valuta convertibile, destinati alla creazione o all'ampliamento di imprese aventi per oggetto la produzione di beni o servizi nel territorio dell'altra Parte contraente, potranno ritrasferire, in valuta convertibile, senza alcuna limitazione o remora, i dividendi e gli utili realizzati, i capitali derivanti da successive estensioni dell'impresa originaria, nonché i redditi relativi a retribuzioni o altri proventi derivanti da attività professionali, connessi con investimenti effettuati nel territorio dell'altra Parte contraente.

Per gli investimenti che siano effettuati mediante apporto di macchinari impiegati nelle imprese di cui al precedente comma, il trasferimento delle somme derivanti da disinvestimenti sarà concesso, in valuta convertibile, trascorsi due anni dalla data dell'investimento stesso.

Articolo 4

Gli investimenti dei cittadini e delle Società di ciascuna delle due Parti contraenti nel territorio dell'altra Parte contraente, come pure i relativi utili, non potranno essere espropriati se non nel caso di pubblica utilità e solo contro il versamento di un'indennità pari al valore delle proprietà espropriate. Tale indennità dovrà essere versata senza ritardo e sarà immediatamente trasferibile in valuta convertibile senza alcuna limitazione.

Articolo 5

Agli investimenti dei cittadini e delle Società di una Parte contraente saranno assicurate nel territorio dell'altra Parte condizioni non meno favorevoli di quelle applicate a cittadini e Società di qualsiasi altro paese terzo, fatta eccezione dei benefici derivanti dagli accordi che stabiliscano unioni doganali, dalla partecipazione ad aree valutarie o ad accordi contro le doppie imposizioni.

Articolo 6

Le controversie sulla interpretazione e l'applicazione del presente Accordo saranno composte attraverso le vie diplomatiche. Qualora non venisse raggiunta un'intesa, la controversia sarà sottoposta alla decisione di un collegio arbitrale. Detto collegio sarà composto di tre membri, due di essi saranno designati rispettivamente dall'una e dall'altra Parte, il terzo sarà scelto dai primi due tra i cittadini di uno Stato estraneo alla controversia.

In caso di mancato accordo tra i due membri, la nomina del terzo arbitro sarà demandata al Presidente della Corte internazionale di giustizia e, nel caso in cui questi fosse cittadino di una delle due Parti contraenti o fosse comunque impedito, al Vice Presidente della Corte stessa.

Articolo 7

Il presente Accordo sarà applicabile non appena ciascuna delle Parti contraenti avrà notificato all'altra l'adempimento delle disposizioni del proprio ordinamento per la conclusione e l'entrata in vigore del presente Accordo.

Esso potrà essere denunciato da ciascuna delle due Parti con un preavviso di sei mesi.

I contratti già conclusi e le garanzie già fornite nel quadro del presente Accordo rimarranno validi anche dopo la cessazione della validità dello stesso.

In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i propri sigilli.

Fatto a Valletta il ventotto luglio millenovecentosessantasette, in due originali, in lingua italiana ed in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

*Per il Governo
della Repubblica italiana*

FANFANI

*Per il Governo
di Malta*

BORG OLIVIER